

IL SEGRETARIO GENERALE  
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46  
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275  
SITO INTERNET: [www.fabi.it](http://www.fabi.it) – E-MAIL: federazione@fabi.it

---

FEDERAZIONE **A**UTONOMA **B**ANCARI **I**TALIANI

---



**Alla Presidenza della  
Commissione Lavoro e  
Previdenza Sociale del Senato  
Via degli Staderari, 4  
R O M A  
c.a. Ufficio di Segreteria**

---

PROTOCOLLO: **1879/J/911 - CA/ff**

ROMA, LI **13 settembre 2005**

OGGETTO:

**Audizione decreto legislativo n. 522 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari**

In relazione all'audizione parlamentare del giorno 13 luglio u.s., a cui ha partecipato anche la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), su invito dell'On.le Presidente la Commissione, ci preghiamo trasmettere una riflessione aggiuntiva inerente il regime integrativo dei Fondi pensioni preesistenti ex art. 18 D.lgs. 124/93 ed art. 20 della proposta legislativa attualmente in esame.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

***Cristina Attuati***



**COMMENTO TECNICO ALLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO  
DELLA DELEGA PREVIDENZIALE**

**Analisi delle modifiche relative ai Fondi preesistenti  
Problematiche e proposte di soluzione**

## **Premessa**

La categoria dei Fondi Pensione preesistenti è composta da diverse tipologie di Fondi sia sotto l'aspetto giuridico (fondi interni al patrimonio di imprese, fondi dotati di autonomia giuridico/patrimoniale, fondi ex art. 36 c.c., ecc.), sia sotto l'aspetto del regime tecnico finanziario (a ripartizione, a capitalizzazione), sia, infine, sotto l'aspetto del regime delle prestazioni (a prestazione definita, a contribuzione definita).

L'avvento del D.Lgs. 124/93 aveva creato ai suddetti fondi problemi di tipo tecnico/organizzativo e/o di equilibrio finanziario, in misura più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per attenuare tali effetti il D.Lgs.124/93, riconoscendo la peculiarità dei fondi in parola, prevede il differimento dei tempi di decorrenza per alcune norme e ne escludeva l'applicazione, per altre.

In particolare, l'art.18, si è preoccupato di escludere in via definitiva l'applicazione di norme quali il divieto di gestione diretta delle risorse o di assunzione dei rischi demografici per l'erogazione diretta delle rendite o la gestione dei rischi di invalidità e premorienza, prendendo atto della pluriennale esperienza maturata dai predetti fondi (in qualche caso si raggiungeva e superava il secolo di vita) nonché della importante platea dei beneficiari (anche diverse migliaia) che rende tali fondi più rilevanti di molte compagnie di assicurazioni.

Per altri aspetti si è invece scelta la via del differimento nel tempo dell'entrata in vigore, talora subordinandone la decorrenza a successive normative secondarie tutt'oggi ancora da emanare.

Una tale lungimirante impostazione ha in effetti permesso a molti fondi di adattarsi/adeguarsi almeno parzialmente alla normativa generale senza metterne in discussione la sopravvivenza.

Dall'esame comparativo delle norme contenute nella bozza del nuovo Decreto e in quelle contenute nel D.Lgs.124/93, emergono diverse problematiche che la FABI ritiene debbano essere esaminate e alle quali occorrerebbe far fronte attraverso alcune modifiche dell'articolo come suggerito dalle considerazioni di seguito esposte.

## **Problematiche di tipo organizzativo/gestionale**

Ai fini dell'analisi saranno esaminate sia le modifiche apportate specificatamente al regime dei "fondi preesistenti" dalla bozza di decreto rispetto al previgente D.Lgs 124/93, sia le modifiche di carattere generale che hanno un impatto particolare sui medesimi fondi.

Per quanto riguarda il regime specifico, la differenza sostanziale consiste nella diversa formulazione dell'art.20 della bozza di Decreto rispetto quella dell'art.18 del D.Lgs. 124/93.

### **Art.20**

#### **Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Comma 1 (1° periodo)**

Precedentemente l'art.18, comma 1 (1° periodo) prevedeva la non applicazione *sic et simpliciter* dell'art.4 comma 4 e dell'art. 6 commi 1, 2 e 3.

La modifica predisposta crea ulteriori margini di incertezza sul se, come e quando i "fondi preesistenti" dovranno adeguarsi alla nuova normativa. C'è anche il problema del vuoto normativo fino al 30 giugno 2006.

Occorre ricordare, poi, che i "fondi preesistenti" sono gli unici che, attualmente, erogano delle rendite (pensioni complementari), anche in numero considerevole, tanto da potersi porre, per tale attività, in posizione preminente anche rispetto alle Compagnie di assicurazioni presenti sul mercato.

I fondi preesistenti hanno quindi costituito e potranno costituire anche nel futuro un utile punto di riferimento (benchmark) per la gestione delle rendite per i nuovi fondi nel momento in cui questi ultimi dovranno affrontare tale problematica.

**La FABI ritiene pertanto opportuno ripristinare l'esclusione già in essere con l'art.18 comma 1 D.Lgs.124/93.**

### **Art.20 - Comma 2**

La formulazione lascia perplessi in quanto sembra discriminare alcune forme rispetto ad altre senza fissarne i criteri. Sarebbe senz'altro meglio limitarsi a dire "anche in relazione alle specifiche

caratteristiche delle suddette forme”, lasciando quindi al legislatore secondario di ponderare gli interventi per non creare inutili e dannosi effetti sui singoli fondi.

#### **Art.20 - Comma 4**

Tale comma, unito al disposto del c.1 1° periodo, produce effetti rilevanti sui cosiddetti “fondi interni”, specie per quelli costituiti nell’ambito delle banche o delle imprese di assicurazione.

Contrariamente a quanto dispone l’art.18 c.3 D.Lgs.124 anche per tali fondi è previsto che la vigilanza venga esercitata dalla COVIP, anziché, rispettivamente, dalla Banca d’Italia e dall’ISVAP.

Al fine di valutare la portata delle nuove disposizioni, occorre peraltro distinguere tra le forme a prestazione definita e quelle a contribuzione definita.

Per le prime, ormai chiuse e costituite, esclusivamente o quasi, da pensionati, la gestione è limitata generalmente al pagamento delle prestazioni in rendita esistenti e alla liquidazione delle nuove prestazioni (dirette o di reversibilità). Le aziende nel cui ambito sono costituiti i Fondi ne sono di regola garanti e debbono quindi provvedere annualmente alla copertura integrale delle Riserve Matematiche seguendo i principi contabili internazionali sotto la vigilanza dell’Organo di settore.

Tutto ciò premesso, appare del tutto inadeguato e inopportuno il passaggio della vigilanza a COVIP la quale potrebbe anche trovarsi in posizione di disaccordo con l’Organo di settore con la generazione di evidenti problemi di competenze.

In tale ottica l’estensore del D,Lgs.124/93 aveva ritenuto di lasciare la vigilanza alla Banca d’Italia e all’ISVAP, sia pure attribuendo alla COVIP il compito di delineare le linee generali di tale attività.

**Da quanto precede appare altrettanto necessario derogare per tali fondi alle regole di gestione delineate per la generalità dei fondi.**

L’ambito necessariamente limitato degli aderenti parrebbe non ritenere necessario un intervento di COVIP che finirebbe comunque per interferire con le altre Autorità. Inoltre per tali fondi il processo di esternalizzazione è particolarmente accentuato per cui è comunque ipotizzabile in tempi relativamente brevi il superamento della fattispecie.

---

Per quanto riguarda le modifiche di carattere generale che potranno avere un impatto sui fondi preesistenti, occorre notare che già per il 124/93 erano previste solo le deroghe surrichiamate agli artt. 4 e 6, mentre risultavano applicabili, ove peraltro compatibili con il regime delle forme gestite, tutte le altre disposizioni.

Si segnalano comunque:

**L'art.8 (Finanziamento) comma 12**, vieta la contribuzione a più forme pensionistiche contemporaneamente, mentre consente di contribuire a più comparti. La norma rischia di creare molti problemi per alcuni vecchi fondi che devono integrare "ulteriormente" le prestazioni pensionistiche per determinate categorie di dipendenti. La norma, della quale sfugge la ratio, se non eliminata o corretta, potrebbe, da un lato, mettere in difficoltà i fondi "ulteriormente" integrativi e dall'altro potrebbe **costituire**, di fatto, un impedimento al conferimento a previdenza complementare del TFR per coloro i quali aderiscono a forme a capitalizzazione collettiva o a prestazione definita che mal si prestano ad accogliere tale tipo di contributo. Ci sono Fondi che in seguito a fusioni o incorporazioni permettono l'adesione a due Fondi.

**Questa norma rischia di limitare anche la portabilità del contributo, laddove il lavoratore continua a rimanere iscritto al proprio Fondo aziendale ma trasferisce il TFR maturando ad un altro Fondo (aperto o PIP, negoziale o preesistente).**

**L'art.23, comma 1 ( Entrata in vigore e norme transitorie)** fissa al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore della normativa salvo per quanto riguarda la parte relativa alla vigilanza che entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto sulla G.U..

**L'art.23, commi 2 e 3** fissano un termine di 30 giorni per la COVIP ai fini dell'emanazione di direttive da applicarsi da parte dei Fondi entro 3 mesi dalla emanazione, pena la impossibilità di ricevere, a partire dall'1.1.2006 nuove adesioni.

A parte una certa incongruenza temporale (ben difficilmente la scadenza del termine previsto per l'adeguamento scadrà prima del 31.12.2005) che potrebbe creare problemi per alcuni fondi con il processo di adeguamento in corso, il disposto del comma 2 dell'art.20 del Decreto, che fissa al 30 giugno 2006 i termini di emissione della normativa secondaria per i fondi preesistenti, dovrebbe far considerare tale norma non applicabile ai vecchi Fondi.

**Sarebbe opportuno esplicitare tale deroga.**

Il rischio concreto è comunque che l'incertezza sui tempi e modalità di applicazione della normativa finisca per scoraggiare i potenziali aderenti anche relativamente al conferimento del TFR e che, quindi, l'intera operazione non raggiunga i risultati voluti.

---

## **Problematiche di tipo fiscale per i singoli iscritti**

### **Art. 8 - Comma 2 (*Finanziamento*)**

Stabilisce che il contributo è determinato in cifra fissa o, per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o di elementi particolari della retribuzione stessa.

Molti fondi preesistenti commisurano il contributo ad altri parametri quali la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Si ritiene utile che gli statuti dei fondi preesistenti possano mantenere tali riferimenti anche al fine di evitare negativi impatti sulle prestazioni o sull'equilibrio tecnico finanziario dei fondi. **Cambiando l'imponibile di riferimento diminuisce la contribuzione.**

### **Art. 8 - Comma 4**

Scadendo il 31.12.2005 il regime agevolativo per i vecchi iscritti che consente la deducibilità anche oltre il suddetto limite assoluto (permanendo il solo limite percentuale del 12%) purché entro i limiti del contributo versato nel 1999, i vecchi iscritti, a parità di contribuzione, potrebbero avere un incremento di tassazione (perché il contributo supera il limite di € 5.164,57) e, quindi, una diminuzione del reddito netto.

**La FABI ritiene di portare la deducibilità al maggiore dei due limiti, assoluto (Euro 5.154,67), o percentuale (12%) così come indicato nella Legge Delega.**

Sembra invece da considerare ancora pacifica la non attribuzione al singolo lavoratore di contributi versati dal datore di lavoro che affluiscono ad un conto generale ai fini dell'equilibrio complessivo della gestione. **Sarebbe anche opportuno un approccio diverso. Non partire dal contributo in cifra fissa o in percentuale non agganciato a nulla. Il contributo massimo deducibile dovrebbe essere quel contributo necessario a recuperare nel tempo il divario creato dalla riforma pensionistica attualmente tra il 20 e il 25% dell'ultimo stipendio.**

## **Art.11**

### **Prestazioni**

Contrariamente a quanto dispone il D.Lgs.124/93 (art.18 c.7) circa la totale non applicazione ai vecchi iscritti della normativa sulle prestazioni, la bozza di Decreto non esclude esplicitamente tale applicazione; ciò sembra possa essere implicitamente dedotto dalla norma che prevede (cfr. art.20 c.5) che le disposizioni del Decreto si applicano ai nuovi iscritti. Sembra quindi potersi razionalmente concludere che, salvo quanto sarà disposto dal Decreto ministeriale, il regime delle prestazioni per i vecchi iscritti possa rimanere immutato. **Sarebbe preferibile una norma certa e chiara.**

Qualche perplessità suscita l'art.23 c.6 lett.b), con il quale viene stabilita l'applicazione della nuova normativa fiscale sulle prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2006. Ciò creerebbe una ulteriore partizione, ai fini fiscali, delle prestazioni con complicazioni applicative e relativo aggravio di costi facilmente immaginabile.

Anche la successiva lett. c) dell'articolo 23, comma 6, lascia alquanto perplessi, mescolando regime delle prestazioni e regime tributario per cui non è dato capire se il riferimento è esclusivamente tributario e, quindi, consiste solo nella facoltà concessa ai vecchi iscritti di optare integralmente per il vecchio regime o, in alternativa, per un regime misto (ante 1/1/2006-post 31/12/2005). **Sarebbe auspicabile un'ulteriore sforzo del legislatore, anche per razionalizzare il passato (c'è già la separazione tra 2000 e post 2000), nonché opportuno applicare a tutti la stessa normativa tributaria, indipendentemente dalla tipologia del riscatto (50% o 100%).**